



**COMUNE DI CISANO SUL NEVA**  
Provincia di Savona

**VERBALE DI DELIBERAZIONE**  
**DELLA GIUNTA COMUNALE 33**

**OGGETTO:**

**APPROVAZIONE SCADENZE RATE TASSA SUI RIFIUTI ANNO 2021**

L'anno duemilaventuno, addì trenta del mese di giugno, alle ore 19:00, nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente	Assente
NIERO Massimo - Sindaco	X	
ROSSI Guido - Vice Sindaco	X	
RAVERA Sergio - Assessore		X
	Totale Presenti: 2	
	Totale Assenti: 1	

Presiede: Sig. NIERO Massimo - Sindaco.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale, Dott. Vincenzo Trevisano, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

**LA GIUNTA COMUNALE**

**CONSIDERATO** che:

- l'art. 1, commi 527-528, della L. n. 205/2017 ha attribuito all'ARERA (Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente) diverse funzioni in materia di regolazione e controllo nell'ambito del servizio di gestione rifiuti;
- con deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31.10.2019, sono stati definiti i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021, ed è stato approvato il nuovo Metodo Tariffario Rifiuti (MTR);
- l'art. 6 della predetta delibera stabilisce la nuova procedura di predisposizione, validazione ed approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, stabilendo che quest'ultima debba avvenire da parte di ARERA;
- con deliberazione dell'ARERA n. 444 del 31.10.2019, avente ad oggetto la "Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati", sono stati stabiliti gli elementi informativi minimi garantiti per gli utenti del servizio integrato di gestione dei rifiuti, gli obblighi di trasparenza tramite i siti internet di tutti i soggetti interessati, i contenuti minimi obbligatori da inserire nei documenti di riscossione, nonché gli obblighi in materia di comunicazione agli utenti, stabilendone la decorrenza dal 1° aprile 2020;

**VISTI:**

- l'art. 52, comma 1, del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, in base al quale «le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti»;
- l'art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006, che dispone "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";
- l'art. 174, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, che, rinviando all'art. 151, comma 1, del medesimo Decreto, dispone che "gli enti locali [...] deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre";
- l'art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001, il quale, sostituendo il comma 16 dell'art. 53 della L. n. 388/2000, ha disposto che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- il D.M. dell'Interno del 13.01.2021, che ha prorogato, al 31 marzo 2021, il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2021, precedentemente fissato al 31 gennaio dall'art. 106 del D.L. 18.05.2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17.07.2020, n. 77;
- l'art. 30, comma 4, del D.L. n. 41/2021, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 69/2021, che ha prorogato, al 30 aprile 2021, il termine per l'approvazione del bilancio di previsione;

- l'art. 3, comma 2, del D.L. n. 56/2021, che ha ulteriormente prorogato, al 31 maggio, il termine per approvare il bilancio di previsione 2021;
- l'art. 30, comma 5, del D.L. n. 41/2021 già citato, il quale ha stabilito che: "Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'art. 1, comma 169, della L. 27.12.2006, n. 296, e all'art. 53, comma 16, della L. 23.12.2000, n. 388, i Comuni approvano le tariffe ed i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021";

**VISTA** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 30.06.2021, relativa all'adozione del piano finanziario TARI e le tariffe relative all'anno 2021;

**RITENUTO**, pertanto, in questa fase, approvare le scadenze delle rate della tassa sui rifiuti;

**VISTO** il nuovo Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato e, successivamente, modificato con deliberazioni di Consiglio Comunale, rispettivamente, n. 14 del 31.07.2020 e n. 18 del 30.06.2021;

**VISTO**, in particolare, il comma 2 dell'art. 13 "Applicazione e riscossione della tassa" del nuovo Regolamento TARI, che così recita: " Il versamento della tassa dovuta per l'anno solare è effettuato in due rate. La Giunta comunale stabilisce tali scadenze con cadenza annuale, in occasione dell'approvazione delle tariffe.";

**RITENUTO** approvare le scadenze delle rate, per l'anno 2021, della tassa sui rifiuti per le utenze domestiche e non domestiche;

**PRESO ATTO** che, per le utenze non domestiche, verranno applicate, dove ricorrerà la fattispecie, le riduzioni e/o esenzioni previste dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 30.06.2021;

**RILEVATA**, pertanto, la necessità, per agevolare i contribuenti ad assolvere in modo corretto gli obblighi fiscali, non creando accavallamenti con altre scadenze di legge e anche per applicare i nuovi principi di contabilità finanziaria potenziata, di determinare, per l'anno 2021, il termine di pagamento della TARI in due rate, alle seguenti scadenze:

- 1° rata entro il 15 settembre 2021;
- 2° rata entro il 15 novembre 2021;

**DATO ATTO** che, sulla presente proposta di deliberazione, il Responsabile del Servizio dichiara l'insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 07.08.1990, n. 241;

**VISTI** i pareri favorevoli, tecnico e contabile, resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

**VISTO** il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, e ss.mm.ii.;

Con voti unanimi favorevoli, resi nei modi e nelle forme di legge,

## **DELIBERA**

1.di **STABILIRE**, per le motivazioni meglio espresse in narrativa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 2, del vigente Regolamento Comunale per l'applicazione della tassa rifiuti,

che, per l'anno 2021, la TARI per le utenze domestiche e non domestiche sia corrisposta in n. 2 (due) rate, da pagare alle seguenti scadenze:

- 1° rata entro il 15 settembre 2021;
- 2° rata entro il 15 novembre 2021;

2. di **PRENDERE ATTO** che, per le utenze non domestiche, verranno applicate, dove ricorrerà la fattispecie, le riduzioni e/o esenzioni previste dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 30.06.2021;

3. di **TRASMETTERE**, in elenco, il presente verbale ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

4. di **DICHIARARE**, con separata, unanime e favorevole votazione, espressa nei modi e nelle forme di legge, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco  
Massimo NIERO  
*Firmato Digitalmente*

Il Segretario Comunale  
Dott. Vincenzo Trevisano  
*Firmato Digitalmente*

---